

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Il Governo accetta l'emendamento degli onorevoli Rubini e Colombo.

Soltanto vorrei pregare gli onorevoli proponenti di appagarsi che ne sia accolta la prima parte, e di lasciare per il resto scritto l'articolo com'è.

Potrebbe cioè farsi un primo comma così concepito:

« L'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti presenterà ogni anno al Parlamento i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa di previdenza. »

Quindi si sopprimerebbero le parole dell'emendamento: « e per ogni quinquennio il relativo bilancio tecnico, non che una relazione annuale. »

Verrebbe poi l'articolo della Commissione e del Governo, che formerebbe un secondo ed un terzo comma.

Con ciò l'incarico di compilare il bilancio quinquennale tecnico della Cassa resterebbe affidato alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti. E mi pare che sia bene confidarle questo alto ufficio, tanto più che di essa fanno parte anche uomini parlamentari.

Spero che l'onorevole Rubini accoglierà questa mia proposta.

Presidente. L'onorevole Rubini acconsente?

Rubini. Siamo pienamente d'accordo.

Presidente. La Commissione è d'accordo?

Roux, relatore. Perfettamente.

Presidente. Allora l'articolo suonerebbe così:

« L'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti presenterà ogni anno al Parlamento i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa di previdenza. »

« La Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti, per ogni quinquennio finanziario, presenterà al Parlamento una relazione sulla situazione morale ed economica della Cassa di previdenza, allegando i risultati dell'ultimo bilancio tecnico, ed in base a questi formulerà le proposte per le eventuali variazioni delle tabelle di liquidazione, annesse alla presente legge. »

« Le variazioni a queste tabelle non potranno mai produrre diminuzione di pensione per gli stipendi degli impiegati già iscritti alla Cassa di previdenza. »

Metto dunque a partito l'articolo 42 così modificato.

(È approvato).

« Titolo IV. — Disposizioni generali per le pensioni degli impiegati civili e militari attualmente in servizio e di nuova nomina. — Art. 43. Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari di ogni grado:

a) per condanna alle pene dell'ergastolo e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, od a quelle della reclusione per un tempo maggiore di due anni, e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

b) per condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione e concussione;

c) per condanna a qualunque pena pronunziata in base ai Codici penali militari, che tragga seco la degradazione;

d) per destituzione dall'impiego, quando, nel decreto di destituzione, proferito nei termini dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sia espressa la clausola della perdita del diritto a pensione.

« Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione la vedova o gli orfani, che siano incorsi in una delle condanne, di cui al capoverso a) del presente articolo. »

L'onorevole Lucchini ha presentato il seguente emendamento a quest'articolo:

« Il diritto a conseguire la pensione, ecc.

a) per condanna alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero della reclusione per un tempo maggiore dei tre anni, o della detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni. »

Presidente. L'onorevole Lucchini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Lucchini. La mia è una proposta di semplice coordinamento. Il Governo e la Commissione hanno tradotto molto bene ed opportunamente nella lettera a) dell'articolo 43 le « pene criminali », che erano contemplate nella legge del 1864, distinguendo la detenzione dalla reclusione; tuttavia credo che sarebbe opportuno perfezionare questa traduzione portando a tre anni la pena della reclusione, avuto riguardo sia al significato, che è stato attribuito alla « pena criminale » dalla legge del 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale (articolo 20), sia al miglior ragguaglio proporzionale fra la durata e l'entità della reclusione e la durata e l'entità della detenzione.